

AGEVOLAZIONI

DS6901  
**Bonus 5.0, modifiche rischiose. Cautela nella certificazione ex post del progetto**  
DS6901

Pagamenti da pag. 2

*Imprese in slalom tra vincoli, divieti, obblighi e attestazioni per ottenere il credito d'imposta*

# Bonus 5.0, modifiche rischiose

## Cautela nella certificazione ex post del progetto agevolato

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

**S**trada in salita per le imprese beneficiarie del credito d'imposta 5.0. Oltre allo slalom tra vincoli, divieti, adempimenti e attestazioni, per ottenere il riconoscimento al bonus si dovrà ricorrere a valutatori indipendenti e per svolgere l'attività di formazione, ove ammessa, a soggetti esterni alla struttura. Inoltre, come precisato nella circolare operativa 16 agosto 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), per avere diritto al bonus le imprese dovranno fare attenzione alla certificazione di completamento (ex post) del progetto agevolato di innovazione in cui non potranno essere inserite modifiche significative in termini di investimenti rispetto al progetto iniziale previsto nella certificazione preventiva (ex ante). In tal caso, infatti, l'impresa dovrà rinunciare alla comunicazione di agevolazione e presentarne eventualmente una nuova, pena il mancato accoglimento della domanda.

Quanto al bonus per la formazione del personale ottenibile fino ad un massimo di 300.000 euro (concedibile anche nel caso di partecipazione ai corsi da parte dei titolari dell'impresa e dei soci lavoratori), le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni all'impresa e prevedono il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Oltre alle perizie sui consumi energetici (e relativo risparmio) da parte di valutatori indipendenti, sono

previste attestazioni anche da parte del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria del bonus, il quale dovrà dimostrare con autocertificazione il "possesso" sia della perizia tecnica asseverata sui beni agevolabili, sia della certificazione contabile dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Inoltre, sugli appositi modelli di perizia tecnica messi a disposizione sul sito del Gse (Gestore servizi energetici), a seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento con le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione terminato, ivi inclusa la data di effettiva realizzazione, l'ammontare agevolabile degli investimenti, l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

**Le modifiche da evitare.** Il bonus sarà a rischio se in fase di comunicazione di completamento dell'investimento agevolato emergerà che sono state effettuate modifiche significative al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione.

In tal caso dovrà essere fornita evidenza delle predette modifiche nella certificazione ex post. Tuttavia non è possibile includere nel progetto di innovazione

modifiche sostanziali quali, ad esempio:

- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;

- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;

- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;

- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).

In tal caso, è necessario che l'impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

**La formazione.** I percorsi formativi devono includere almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi e un modulo di 4 ore per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

© Riproduzione riservata



## I chiarimenti operativi sul bonus 5.0

DS6901

DS6901

<b>Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta</b>	Comunicazione ex ante. Deve contenere: <ul style="list-style-type: none"><li>• descrizione del progetto di investimento contenente i beni di cui agli allegati A e B (4.0)</li><li>• costo dell'investimento</li><li>• certificazione ex ante del risparmio energetico conseguibile (rilasciata da valutatori indipendenti)</li></ul>
	Comunicazione ex post (ad investimento completato): deve certificare l'effettiva realizzazione dell'investimento coerentemente con la comunicazione ex-ante
	Perizia asseverata relativa ai beni 4.0 riconducibili agli allegati A e B
	Perizia asseverata da parte di un revisore che certifichi l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
<b>Attestazioni dell'impresa beneficiaria</b>	L'impresa dovrà attestare tramite il proprio rappresentante legale il possesso sia della perizia tecnica asseverata sui beni agevolabili sia della certificazione contabile dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
<b>Modifiche significative tra la certificazione ex ante ed ex post</b>	Nella certificazione di completamento (ex post) del progetto agevolato non potranno essere inserite modifiche significative in termini di investimenti rispetto al progetto previsto nella certificazione preventiva (ex ante). In caso contrario l'impresa dovrà rinunciare alla comunicazione di agevolazione e presentarne una nuova
	Esempi di modifiche significative: <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiunta di nuove tipologie di beni diverse da quelle previste</li><li>• aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle previste</li><li>• attività di formazione diverse da quelle previste</li></ul>
<b>Determinazione della percentuale di credito d'imposta</b>	Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi dell'investimento come risultanti dalla comunicazione ex post siano superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato (e non di più)
	Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi come risultanti dalla comunicazione ex post siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato dal Gse, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati
<b>Formazione del personale</b>	Il bonus è previsto entro il limite del 10% degli investimenti agevolabili effettuati e comunque fino a 300.000 euro
	I percorsi di formazione devono prevedere: <ul style="list-style-type: none"><li>• almeno un modulo di non meno di 4 ore per le competenze nelle tecnologie per la transizione energetica</li><li>• almeno un modulo di non meno di 4 ore per le competenze nelle tecnologie per la transizione digitale</li></ul>
	Oltre alle spese per i formatori (esterni) e per il personale dipendente sono ammissibili anche le spese relative ai titolari di impresa e ai soci lavoratori
	Al termine del percorso formativo è previsto il sostenimento di un esame finale da parte dei partecipanti con attestazione del risultato conseguito